GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — GIOVEDI' 30 DICEMBRE — NUM. 303

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 dicembre 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, con decreti del 10 novembre scorso:

A cavaliere:

Besso Davide, professore nell'Istituto tecnico di Roma;
Gagnière Silvano, id. id.;
Gnoli Domenico, id. id.;
Orano Giuseppe, id. id.

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto del 24 novembre scorso:

A cavaliere:

Naja dott. Carlo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, con decreti del 28 novembre scorso:

A cavaliere:

Tonoli avv. Carlo, segretario capo della Deputazione provinciale di Alessandria;
Zabban Davide, presidente della Commissione per le imposte dirette in Ancona.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, con decreto del 28 novembre scorso:

A cavaliere:

Boubée ingegnere Paolo.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2848** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 28 giugno 1874, n. 1995 (Serie 2ª), per l'estensione alla Sicilia della privativa dei tabacchi;

Visti i Nostri decreti del 3 e 17 gennaio 1875, nn. 2326 e 2314 (Serie 2ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. A partire dal primo di luglio 1876 è abolito ogni dazio comunale di consumo sui tabacchi nella Sicilia.

Art. 2. È però abolito fin d'ora ogni dazio comunale sui tabacchi coltivati in Sicilia nell'anno 1875, come pure sui tabacchi esteri o nazionali introdotti nei comuni per conto della Regia cointeressata dei tabacchi.

Resta revocata qualsiasi autorizzazione in contrario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. **2849** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Centuripe in data 7 marzo 1875;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Catania in data 14 agosto 1875;

Visti gli articoli 14 e 220 della legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, allegato *A*;

Vista la legge 29 giugno 1875, numero 2612,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° marzo 1876 il comune di Carcaci, nella provincia di Catania, è soppresso e unito a quello di Centuripe.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Centuripe a cui si procederà entro il mese di febbraio in base alle liste elettorali amministrative debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. Cantelli.

Il Num. 2851 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le Regie Scuole di medicina veterinaria di Torino, Napoli e Milano, approvato col Nostro decreto 7 marzo 1875;

Veduto il Nostro decreto in data 3 ottobre prossimo passato, col quale furono estese a tutte le Scuole di medicina veterinaria del Regno le disposizioni del regolamento sopra citato concernente le condizioni di ammissione al corso veterinario;

Veduto che la Scuola di medicina veterinaria di Bologna possiede le condizioni necessarie per impartire l'insegnamento completo teorico e pratico, e formare abili esercenti di medicina veterinaria, e che perciò può estendersi alla medesima l'ordinamento delle Scuole di Torino, Napoli e Milano, con quelle modificazioni che sono indispensabili per porre lo stesso regolamento in armonia col regolamento generale universitario, essendo la detta Scuola annessa all'Università;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento per la Scuola di medicina veterinaria della Regia Università di Bologna, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro.

Art. 2. Sono abrogate le disposizioni anteriori che non siano conformi a quelle contenute nel presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. Bonghi.

Regolamento *per la Scuola superiore di medicina veterinaria della R. Università di Bologna.*

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Un direttore nominato dal Re tra i professori ordinari della Scuola, è preposto al governo immediato di essa, e da lui dipende il personale dell'Amministrazione.

Il professore anziano fa le veci del direttore nei casi di assenza e d'impedimento.

Art. 2. Il direttore veglia al mantenimento della disciplina scolastica, alla conservazione dei locali ed al servizio interno. A questo fine, d'accordo col corpo insegnante addetto alla Scuola, stabilisce le norme opportune.

Coll'assistenza del medesimo provvede pure alle spese annuali delle diverse cattedre, e propone gli insegnamenti supplementari che si crederanno necessari.

Art. 3. Il direttore in fine d'ogni anno scolastico trasmette al Ministero, per mezzo del rettore, una relazione sullo stato economico e morale della Scuola.

Art. 4. L'amministrazione delle infermerie, dei proventi e delle spese relative agli animali, e di ogni altro reddito o spesa della Scuola sarà tenuta secondo le norme da stabilirsi con uno speciale regolamento interno da approvarsi dal Ministro della Pubblica Istruzione. Fino a che tale regolamento non sia pubblicato l'amministrazione sarà tenuta dal direttore nel modo che crederà conveniente.

Art. 5. Un ruolo organico speciale, approvato per decreto Reale, determina il numero degli assistenti ed impiegati addetti alla Scuola, nonchè le attribuzioni rispettive e gli stipendi.

Capo II. — *Insegnamento.*

Art. 6. L'insegnamento medico-veterinario è teorico e pratico. Si compie in quattro anni.

Art. 7. Gli insegnamenti che si danno sono:

Zoologia, e anatomia e fisiologia comparate — Chimica — Botanica — Anatomia generale e descrittiva dei vertebrati domestici — Ezoognosia — Fisiologia sperimentale — Patologia generale ed anatomia patologica — Chirurgia teoretica — Podologia — Materia medica e tossicologia — Patologia speciale medica — Giurisprudenza veterinaria — Chirurgia operatoria ed anatomia topografica — Ostetricia — Igiene e zootecnia — Clinica medica — Clinica chirurgica — Esercitazioni di anatomia normale e patologica — Esercitazioni chirurgiche — Gite cliniche ed igieniche.

La Facoltà inoltre potrà obbligare i giovani a quegli altri insegnamenti universitari che più crederà opportuni.

Art. 8. Gli insegnamenti di zoologia, e anatomia e fisiologia comparate, di chimica, di botanica, di fisiologia, di materia medica e tossicologia sono dati dai professori titolari delle rispettive cattedre universitarie; gli altri rami d'insegnamento, enumerati nel precedente articolo, sono divisi tra i professori addetti alla Scuola compreso il direttore.

Le cattedre prendono titolo dagli insegnamenti fondamentali.

Art. 9. Gli assistenti potranno essere incaricati di una parte secondaria o supplementare dell'insegnamento sotto la direzione del professore, quando essi abbiano i requisiti richiesti dalle norme universitarie — Questi insegnamenti saranno obbligatorii pei giovani.

Art. 10. Gli assistenti coadiuveranno i professori negli esperi-

menti e nelle preparazioni — compiranno nei laboratorii tutti gli incarichi che saranno loro affidati dai professori medesimi e veglieranno all'adempimento dei doveri del personale che per la parte di servizio loro assegnato, è ad essi soggetto — Gli assistenti alle cliniche saranno specialmente tenuti a fare in modo che tutte le ordinazioni prescritte per gli animali siano scrupolosamente eseguite.

Capo III. — *Studenti.*

Art. 11. Coloro che vorranno essere ammessi al corso di veterinaria in qualità di studenti o ad alcuni corsi in qualità di uditori dovranno osservare le norme prescritte dall'art. 8 del regolamento generale universitario, bastando però pei documenti indicati al § 3 dell'articolo stesso l'attestato di aver superati gli esami di passaggio dal secondo al terzo anno del corso liceale o quello di avere compiuto tre anni di corso e superati gli esami relativi in un Istituto tecnico.

Capo IV. — *Degli esami.*

Art. 12. Vi saranno nella Scuola un esame di promozione ed uno finale.

Per essere ammessi al primo è necessario presentare gli attestati di avere seguito con assiduità e profitto i corsi seguenti, salvo quanto è stabilito dall'articolo 28 del regolamento generale:

Per due anni quelli di: Anatomia generale e descrittiva dei vertebrati domestici e fisiologia sperimentale.

Per un anno quelli di: Chimica — Botanica — Zoologia, e anatomia e fisiologia comparate.

Art. 13. L'esame di promozione sarà teorico e pratico e verrà dato alla fine del secondo anno.

L'esame teorico si aggirerà sulla chimica, sulla botanica, sulla anatomia generale e descrittiva dei vertebrati domestici e sulla fisiologia sperimentale, e durerà non meno di un'ora.

L'esame pratico consisterà in una preparazione anatomica, per la quale saranno concesse cinque ore di tempo.

La Commissione esaminatrice si comporrà dei quattro insegnanti delle materie che formano soggetto di esame e di un membro estraneo all'insegnamento ufficiale nominato a forma dell'articolo 26 del regolamento generale.

Art. 14. Chi ha superato l'esame di promozione sarà ammesso al secondo biennio di studi, secondo le norme del regolamento generale.

Dopo due anni dall'esame di promozione il giovane potrà presentarsi all'esame finale. Per esservi ammesso oltre al certificato dell'esame di promozione, dovrà presentare quello di avere assistito con assiduità e con profitto ai corsi seguenti, salvo quanto è disposto dall'articolo 28 del regolamento generale:

Per due anni a quelli di: Patologia speciale medica e giurisprudenza veterinaria — Clinica medica — Chirurgia operatoria e ostetricia — Clinica chirurgica.

Per un anno a quelli di: Igiene e zootecnia — Chirurgia teoretica — Materia medica e tossicologia — Patologia generale e anatomia patologica — e dovrà avere assistito al corso di podologia per il tempo stabilito dall'orario della Facoltà.

Oltre a ciò dovrà presentare una dissertazione sopra un soggetto scelto da lui, togliendolo o dalla clinica medica o dalla clinica chirurgica o dalla zootecnia.

Art. 15. La Commissione per la lettura e per il giudizio sulla dissertazione e per l'esame finale sarà composta di cinque membri, dei quali quattro saranno designati dalla Facoltà tra gli insegnanti della Scuola ed uno sarà estraneo all'insegnamento ufficiale.

Essa potrà chiamare avanti a sè il candidato e tenere con lui una conferenza sopra la dissertazione presentata, quando lo trovi opportuno; quindi a maggioranza di voti deciderà se il candidato debba o no essere ammesso all'esame finale.

Art. 16. Questo esame sarà orale e pratico.

L'esame orale non durerà meno di un'ora e si aggirerà sopra l'anatomia patologica e sopra la patologia speciale medica e sulla chirurgia teoretica.

L'esame pratico sarà determinato dalla Commissione e consisterà: 1° nella esecuzione di una necroscopia ed illustrazione delle particolarità incontrate sul cadavere; 2° in una operazione chirurgica.

Art. 17. Coloro che avranno superato questo esame riceveranno dal rettore il diploma di dottore in zooiatria.

Capo V. — *Disposizioni speciali sulle Cliniche.*

Art. 18. Le visite cliniche si fanno tutti i giorni nelle ore designate dai rispettivi professori alla presenza dei giovani.

Terminata la visita clinica il professore sottoscrive i registri delle ordinazioni farmaceutiche; e gli assistenti, ognuno per la parte che gli spetta, sono mallevadori dell'eseguimento di tutte le ordinazioni.

Le storie di tutti i casi di malattie curate nell'Istituto saranno conservate nell'archivio della Scuola.

Quando fosse condotto alla Scuola un animale affetto da malattia contagiosa, o questa si manifestasse nel tempo che l'animale è ricoverato nella Scuola, dovranno essere adempiute le norme prescritte dalle leggi di polizia sanitaria.

Art. 19. Gli assistenti procureranno che siano amministrati e usati i medicamenti e gli altri mezzi terapeutici ordinati dai clinici agli animali infermi, e provvederanno a quanto possa occorrere anche prima che siano giunti i professori.

Gli animali condotti alle infermerie saranno ammessi dai professori, o da altri debitamente incaricati dal direttore, previa registrazione all'ufficio dell'economo.

L'animale appena ricevuto nell'infermeria è descritto in apposito registro coll'indicazione dei segni particolari e della persona o corpo morale cui appartiene, della malattia da cui è affetto, dello studente al quale sia affidato in cura, o del luogo in cui è stato ricoverato. Questo registro è tenuto dall'assistente che lo mantiene secondo le norme sopra indicate.

Le autopsie sono dirette dal professore di anatomia patologica.

Art. 20. Dai professori di clinica e dai loro assistenti sono gratuitamente visitati gli animali che vengono presentati alla Scuola nelle ore in cui è aperta al pubblico, per semplici consultazioni, medicazioni ed operazioni. Del resultamento di queste si tiene nota dall'assistente in particolare registro.

I cavalli e gli altri animali appartenenti a privati non possono essere sottoposti a pericolosi esperimenti od uccisi se non previo il consenso in scritto dei loro proprietari.

Il nutrimento degli animali curati nelle infermerie è determinato dal professore o dall'assistente di clinica, secondo la specie, la destinazione e l'età degli animali.

Il regime degli animali domestici destinati all'allevamento ed alla riproduzione è determinato dal professore di igiene.

Art. 21. Il servizio farmaceutico della Scuola, in mancanza di un professore di chimica specialmente addetto alla Scuola medesima, sarà procurato dal direttore nel modo che crederà più conveniente.

Capo VI. — *Esercitazioni anatomiche e chirurgiche.*

Art. 22. Le esercitazioni anatomiche e chirurgiche saranno seguite dagli studenti sotto la direzione dei rispettivi professori o dei loro assistenti.

Per queste operazioni e dissecazioni i giovani debbono servirsi degli strumenti di loro proprietà. Sono però da questa disposizione eccettuate le operazioni che esigono strumenti di tal valore che non possono essere comprati dagli studenti.

Art. 23. Quando un professore ha bisogno di animali per le operazioni o per le dissecazioni, ne farà domanda al direttore.

Gli animali non possono rimanere sotto esperimento ed in osservazione, dopo le praticate operazioni, oltre il tempo rigorosamente necessario per accertarne i risultamenti.

Art. 24. È vietato ai giovani di portare fuori dell'Istituto alcun pezzo degli animali uccisi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
R. BONGHI.

Il N. MCLVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo 14 ottobre 1874 a rogito del notaio dottor Emiliano Ganassini, col quale l'illustre protomedico che fu Luigi Porta chiama erede del suo patrimonio, col nome di *Fondo Porta*, la R. Università di Pavia, sotto il patronato e l'amministrazione di quel municipio;

Veduta la domanda del rettore della Università di Pavia per ottenere:

1° La facoltà di accettare la eredità lasciata dal fu senatore Luigi Porta;

2° La erezione della eredità stessa in ente morale con la denominazione di *Fondo Porta;*

3° La facoltà di accettare il reddito conseguibile dalla somma di lire 5800, destinato pure dal testatore in più della eredità al Museo Porta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La R. Università di Pavia è autorizzata ad accettare col beneficio dell'inventario la eredità lasciata dall'illustre professore comm. Luigi Porta.

Art. 2. Il capitale della eredità che supera le lire duecentomila (L. 200,000) è eretto in ente morale, con la denominazione *Fondo Porta*, sotto il patronato e l'amministrazione del municipio pavese.

Art. 3. La predetta Università di Pavia è pure autorizzata ad accettare il reddito della somma di lire cinquemilaottocento (lire 5800) lasciato dal testatore in più della eredità al Museo Porta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 dell'allegato *L* alla legge degli 11 agosto 1870;

Veduto il Nostro decreto 25 agosto 1870, n. 5840, col quale fu approvato il regolamento generale sui dazi interni di consumo;

Veduta la deliberazione 18 settembre 1875 emessa dal Consiglio comunale di Sestri Ponente per aggregarsi, allo scopo della riscossione dei detti dazi, i contermini comuni aperti di Borzoli, Cornigliano e S. Giovanni Battista;

Vedute le deliberazioni dei suddetti comuni rispettivamente emesse i giorni 27, 18 e 20 agosto 1875;

Veduta la deliberazione 16 settembre 1875 emessa dalla Deputazione provinciale di Genova sulla convenienza dell'aggregazione medesima;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata e resa esecutoria l'unita deliberazione, veduta d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, emessa il giorno 18 settembre 1875 dal Consiglio comunale di Sestri Ponente, ed accettata dall'intendente di Finanza di Genova, con dichiarazione del giorno 21 settembre 1875, per l'abbuonamento alla riscossione del dazio di consumo di quel comune chiuso di terza classe e dei contermini comuni aperti di Borzoli, Cornigliano e S. Giovanni Battista, per il quinquennio dal 1° gennaio 1876 al 31 dicembre 1880 mediante corresponsione dell'annuo canone di lire novantamila trecentoventi (L. 90,320) e sotto l'osservanza delle condizioni tutte portate dalle leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore, nonchè di quelli specificati nella deliberazione medesima.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

COMUNE DI SESTRI PONENTE.

Estratto di deliberazione del Consiglio comunale presa nell'adunanza del 18 *settembre* 1875.

Viste le precedenti deliberazioni 28 luglio ultimo scorso, e 13 settembre andante;

Vista la circolare Ministeriale 5 luglio 1875 n. 39540-6354;

Vista la nota del signor intendente di Finanza in Genova in data 11 settembre corrente, n. 55975-10705, sezione 3ª;

Visto il successivo dispaccio telegrafico n. 101 in data 16 settembre suddetto;

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1870, allegato *L*;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze sull'abbuonamento dal 1° gennaio 1876 al 31 dicembre 1880 pei dazi interni di consumo spettanti allo Stato, del comune di Sestri Ponente, e sulla riscossione in via d'abbuonamento pel suddetto quinquennio dei dazi nei comuni aperti contermini Borzoli, S. Giovanni Battista e Cornigliano, di conformità al disposto dell'art. 4 della legge 11 agosto 1870, allegato *L*,

Delibera

Di assumere il sovraindicato abbuonamento e riscossione alle condizioni stabilite dalle leggi e regolamento suddetto, ed alle seguenti:

1° L'abbuonamento sarà pel suindicato periodo di tempo; ma non si estende alle tasse di fabbricazione sull'alcool, sulla birra, e sulle acque gasose, alla cui riscossione provvede direttamente il Governo.

2° Il canone annuo è stabilito nella somma di lire novantamila trecentoventi (lire 90,320), cioè lire settantaseimila pel comune di Sestri Ponente, lire undicimila pel comune di Cornigliano, lire mille settecento pel comune di S. Giovanni Battista e lire mille seicentoventi pel comune di Borzoli, che il comune di

Sestri Ponente si obbliga di soddisfare in dodici rate mensili scadenti il giorno 25 di ogni mese.

3° Per le more al pagamento delle somme dovute, il comune si assoggetta alle disposizioni dell'art. 2° della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*, rimanendo inteso che, per qualunque ritardo nel pagamento di una rata o parte di rata oltre i due mesi dalla data della scadenza, l'Amministrazione finanziaria possa e debba immediatamente fargli intimare l'atto d'ingiunzione per la caducità del presente contratto, e ciò senza obbligo della costituzione in mora, e senza intervento alcuno dell'autorità giudiziaria.

In caso di ritardo nei pagamenti resta altresì fermo il diritto alla imputazione dei pagamenti prima agli interessi di mora, e poi al capitale, nonchè al rifiuto di pagamenti che non sieno integrali del debito maturato, compresi detti interessi, a termini degli articoli 1246 e 1256 del Codice civile.

I versamenti in conto si potranno soltanto ricevere dal comune già decaduto, che cioè non abbia surrogata la mora entro i quindici giorni dalla intimazione della ingiunzione, al solo scopo della estinzione del suo debito.

Rimane pure inteso che anche prima che si verifichi il caso del decadimento, e malgrado la decorrenza degli interessi di mora dalla scadenza di ogni rata mensile non pagata, il Governo è in diritto di emettere l'ingiunzione e agire in via reale per la riscossione di qualsiasi suo credito maturato in conto tanto di capitale, quanto d'interesse.

4° Cesserà pure nel comune, senza conseguenza d'indennità qualsiasi, l'assunta riscossione dei dazi governativi, qualora disposizioni legislative avessero a variare la tariffa ed il sistema di imposizione daziaria, e ciò a decorrere dal giorno della attuazione di tali variazioni.

Sia però in tale caso, che in quello del decadimento portato dall'articolo precedente, il comune dovrà continuare a tenere l'esercizio alle condizioni portate dal contratto di abbuonamento, fino al giorno in cui il Governo avrà ultimati gli incumbenti necessari per il nuovo esercizio col mezzo della riscossione diretta, o dell'appalto, o altrimenti.

5° Il comune rinuncia a qualunque diminuzione di canone per qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo, anche per mancanza od insufficienza della cosa locata.

In caso di guerra, dove in applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, venisse accordata la esenzione temporanea del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, rimane inteso che la perdita sofferta dal comune non potrà mai essere dedotta dal quantitativo dei generi somministrati alle truppe, il quale rappresenta un consumo straordinario per una popolazione straordinaria, ma soltanto dalla perdita effettiva che ne sarà risultata nei proventi ordinari allo stato normale in ragione della forza stanziata nel perimetro del comune nell'anno precedente alla guerra.

6° Il comune si assoggetta all'obbligo di trasmettere entro il mese di maggio di ciascun anno all'Intendenza di finanza i prospetti contenenti i dati statistici sulla consumazione dei generi tassati secondo gli appositi modelli ed istruzioni diramate o da diramarsi dal Ministero delle Finanze, il quale, nel caso di ritardo oltre 15 giorni per parte del comune a presentare tali prospetti, o nel caso che i prospetti fossero compilati in modo irregolare, potrà farli compilare da un suo incaricato da mandarsi sul luogo a spese del comune medesimo.

La presente deliberazione avrà forza di contratto giuridicamente perfetto, quando allo estratto autentico in doppio originale del relativo verbale, l'intendente di Finanza della provincia abbia apposta la sua accettazione in nome del Governo, ed il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato, l'abbia approvato mediante decreto da registrarsi alla Corte de' conti.

Resta però inteso fra le parti che il contratto s'intenderà nullo e di niun effetto nel caso che il comune alla fine del 1875 si trovasse in ritardo nel pagamento di una somma superiore al montare di due rate del canone corrente, o che non avesse estinto il debito anteriore al 1871 non dilazionato e le delegazioni scadute in base alla legge 27 marzo 1871, n. 131.

Il Presidente: Ant. Montano.
Il Consigliere anziano: Cristoforo Musso.
Il Segretario: Serra D. Ivo.

Accettata la presente adesione del comune di Sestri Ponente all'abbuonamento per la riscossione dei dazi di consumo governativi a termini e per gli effetti della circolare del Ministero delle Finanze del 5 luglio 1875, N. 29540-6354, verso l'annuo canone di lire novantamila trecentoventi (lire 90,320).

Genova, 21 settembre 1875.

L'Intendente: Banchetti.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

Regolamento *per l'esecuzione della legge sul riordinamento del notariato.*

Continuazione e fine — Vedi numeri 299, 300, 301 e 302

Art. 135. Nei luoghi dove attualmente esistono Collegi, Camere notarili, od altri Corpi rappresentanti il ceto dei notari, dovranno questi Corpi trasmettere al Consiglio notarile del luogo ove risiedono, appena sia costituito, tutte le carte e i registri che posseggono, a mente dell'articolo 143, ultimo capoverso della legge, senza pregiudizio di quanto è disposto dall'articolo medesimo a riguardo dei fondi mobili ed altri beni che devono essere rimessi dai vecchi ai nuovi Consigli.

Art. 136. I notari attualmente esercenti e che otterranno la conferma, giusta l'articolo 140 della stessa legge, potranno essere iscritti nel ruolo dei notari, anche prima che siano provveduti del nuovo sigillo, purchè facciano constare per mezzo d'un certificato del conservatore dell'Archivio che l'inadempimento dell'obbligo di provvedersi del sigillo nuovo deriva da causa da loro indipendente.

Sarà sempre necessaria però la formalità della loro firma accompagnata dall'impronta del sigillo, di cui si servono attualmente.

In ogni caso, prima che scorra l'anno 1876, dovranno tutti i notari essere forniti dei nuovi sigilli.

Art. 137. Fino a che entrino in funzione i nuovi Archivi, i notari si provvederanno direttamente dei fogli per la formazione dei repertori e li sottoporranno ai pretori per l'adempimento della formalità prescritta dall'art. 53 della legge.

Essi faranno poi al conservatore dell'Archivio, subito che abbia assunto l'esercizio delle sue funzioni, la dichiarazione dei fogli, di cui si saranno provveduti.

Art. 138. I notari destituiti o che abbiano altrimenti cessato dall'esercizio delle loro funzioni prima della nuova legge, se, sotto l'impero di questa, vengono riabilitati e riammessi all'esercizio, saranno tenuti a presentare la cauzione nella misura fissata dall'articolo 17 della legge, e non potranno invocare il beneficio accordato dall'art. 137 della legge stessa, quantunque la precedente cauzione si trovasse tuttora vincolata.

Quelli però che avessero dato precedentemente una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione.

Art. 139. Trascorsi i due mesi dal giorno dell'attuazione della

nuova legge, sarà pubblicato, a spesa del Consiglio notarile, ed a cura dello stesso Consiglio, e se questo non è ancora costituito, a cura del presidente del tribunale, nel giornale degli annunzi giudiziari del Distretto, un elenco dei notari che erano in esercizio e che, non avendo domandata la conferma, ne resteranno privati.

La stessa pubblicazione sarà fatta per quelli che non abbiano ottenuta la conferma da essi domandata.

Art. 140. Il notaro che, entro due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, non si sarà conformato alla disposizione dell'articolo 141 della legge, rimane sospeso sino a che abbia adempiuto il dovere impostogli da quell'articolo.

Art. 141. Coloro che hanno compiuto il corso degli studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ma che, all'attuazione della nuova legge, non hanno ancora cominciata la pratica notarile, non potranno esservi ammessi se non giustifichino d'aver adempito le condizioni volute dalla detta nuova legge.

Quelli poi che l'avessero cominciata, dovranno terminarla nel tempo stabilito dalle leggi anteriori e giustificarla con certificato notarile; per l'esame d'idoneità si conformeranno alla nuova legge. Coloro che ottennero già il decreto d'idoneità secondo le leggi anteriori, si faranno iscrivere nell'elenco, di cui nell'articolo 23, senza di che non saranno ammessi a concorrere a posti notarili.

Art. 142. Finchè non siano costituiti i Consigli notarili secondo la legge nuova, la disciplina continua ad essere esercitata dalle autorità competenti secondo le leggi anteriori.

Art. 143. I notari indicati nel 1° capoverso dell'art. 138 della legge che nella domanda di conferma non abbiano fatto nel termine stabilito la scelta di residenza loro permessa da quell'articolo, dovranno risiedere nel luogo che loro sarà fissato nel decreto Reale di conferma sulla proposta della Corte d'appello.

Art. 144. Avvenendo il primo caso della cessazione di uno degli uffizi notarili di proprietà privata menzionati nell'art. 149 della legge, tutti i possessori superstiti di tali uffizi saranno chiamati a presentare i titoli rispettivi di acquisto per la formazione della media che deve servire di base alla liquidazione della indennità dovuta per l'ufficio cessato, la quale sarà fatta coll'intervento dei medesimi possessori, come interessati.

Questa liquidazione sarà normale per ciascuno di detti uffizi alla loro cessazione.

Art. 145. La domanda dei notari coadiutori e dei notari sostituti contemplati nell'articolo 150 della legge per essere nominati notari effettivi sarà presentata al Ministero della Giustizia per mezzo del procuratore generale della Corte d'appello da cui dipendono.

Art. 146. Gli Archivi notarili attualmente esistenti in una sede di tribunale, qualunque sia la loro denominazione e qualunque il territorio al quale si estendono, s'intenderanno di diritto trasformati in Archivi del distretto dove hanno la sede in conformità della nuova legge.

Essi dovranno essere provvisti di locale e di mobili corrispondenti alla nuova loro costituzione. Il passaggio dei mobili di proprietà dello Stato dagli antichi ai nuovi Archivi sarà regolato con speciale provvedimento.

Per l'Archivio detto dei *Notari capitolini* di Roma sta ferma la sua aggregazione all'Archivio di Stato in virtù del Reale decreto 30 dicembre 1871, n. 605.

Art. 147. I comuni aventi un Archivio notarile i quali intendano usare della facoltà loro concessa dall'articolo 146 della legge, devono, entro sei mesi dal giorno dell'attuazione della stessa legge, presentare al Ministero della Giustizia la domanda per la conservazione dell'Archivio in carta da bollo di una lira, con dichiarazione espressa che continueranno a sostenere intieramente le spese di manutenzione e di custodia.

Qualora un comune autorizzato a conservare l'Archivio ne trascurasse gravemente la custodia e la manutenzione, il Governo potrà ordinare che le carte ivi depositate siano trasportate nell'Archivio del distretto a carico del medesimo comune.

Art. 148. Scorso il termine di sei mesi fissati dall'articolo precedente, i comuni che non abbiano fatto la suddetta domanda, o non abbiano ottenuta la conservazione del loro Archivio nel senso indicato dall'articolo 146 della legge, debbono trasmettere, entro tre mesi successivi, tutti gli atti notarili, protocolli, repertori, registri e segni di tabellione al nuovo Archivio del distretto a cui appartengono, a spese dell'Archivio ricevente e nelle forme stabilite dall'articolo 151 del presente regolamento.

Art. 149. Gli Archivi ora esistenti, sino a che venga altrimenti provveduto, conservano tutte le carte, i documenti e registri che vi sono depositati, ancorchè riguardino luoghi che, secondo la nuova legge, dipendono da altro Archivio novellamente costituito.

Art. 150. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della nuova legge, i mandamenti che intendono di mantenere od instituire un Archivio loro proprio, dovranno farne al Governo la dichiarazione a termini dell'art. 101 della stessa legge.

I detti Archivi, quando siano mantenuti, conservano tutte le carte, i documenti e registri che vi sono depositati.

Art. 151. Scorso il termine di sei mesi stabilito nell'articolo precedente, gli Archivi esistenti nei mandamenti che non ne abbiano domandata la conservazione, cessano, e le carte, i documenti e registri ivi depositati ed attinenti al notariato sono rimessi all'Archivio del distretto a cui il mandamento appartiene, entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine predetto.

Della rimessione sarà disteso un processo verbale, in cui saranno accuratamente descritti i volumi inviati dall'uno all'altro Archivio.

Il processo verbale sarà sottoscritto dai capi dell'Archivio rimettente e dell'Archivio che riceve. Interverranno pure all'atto e lo sottoscriveranno il presidente del Consiglio notarile ed il procuratore Regio del distretto.

Le spese della rimessione saranno a carico dell'Archivio ricevente.

Art. 152. Il capo dell'Archivio al quale saranno consegnati i volumi di atti notarili indicati nell'articolo precedente, dovrà sollecitamente curare che ne vengano formati gli indici prescritti dalla nuova legge e dal presente regolamento.

Il presidente del Consiglio notarile ed il procuratore del Re del distretto veglieranno alla esecuzione di questa disposizione.

Art. 153. Gli atti, i minutari, protocolli, registri e libri di notari, che in alcune provincie, secondo le leggi anteriori, si trovano depositati negli uffizi detti già di Insinuazione, ora di Registro, verranno rimessi, entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine di mesi sei stabilito dall'art. 148, all'Archivio notarile del rispettivo distretto, a spese del detto Archivio e nelle forme stabilite nell'art. 151.

La rimessione dei volumi delle copie dei detti atti sarà fatta all'Archivio mandamentale dove questo sia stato istituito entro il detto termine di sei mesi, giusta la nuova legge.

Art. 154. Costituiti i Consigli notarili nelle provincie dove esistono Archivi che comprendono più distretti di tribunale, i presidenti di detti Consigli procederanno agli atti occorrenti per la ripartizione del patrimonio dell'antico Archivio a cui sottentrano i nuovi, sulle basi stabilite dall'art. 153 della legge.

Le contestazioni che in tale operazione insorgessero, saranno risolute dal Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Questa disposizione si applica anche alla divisione di fondi e mobili fra diversi Collegi notarili, ordinata dall'art. 143 della legge.

Art. 155. Fino a che siano costituiti gli uffici dei nuovi Archivi

colla nomina dei conservatori continueranno gli Archivi attuali, per quanto riguarda gli atti ivi esistenti, ad esercitare le loro funzioni secondo le leggi anteriori.

Il giorno in cui i nuovi Archivi si aprono al servizio pubblico sarà notificato con un avviso inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto.

Art. 156. A quanto concerne i locali ed i mobili necessari pel primo stabilimento dei nuovi Archivi, i quali debbono essere preparati per l'attuazione della legge, provvederanno i prefetti, di accordo coi procuratori generali delle Corti d'appello, procurando di contenere la spesa entro gli stretti limiti della necessità del primo stabilimento.

Appena siano costituiti i Consigli notarili, i procuratori generali li ragguaglieranno di quanto sia stato disposto per questo oggetto.

I detti Consigli faranno, per mezzo del prefetto, le comunicazioni occorrenti ai Consigli provinciali e prenderanno con essi gli opportuni concerti per quanto riguarda il rimborso delle dette spese di primo stabilimento, siccome dispone l'articolo 152 della legge.

Art. 157. Gl'impiegati degli Archivi attualmente esistenti continueranno a prestare l'opera loro nell'Archivio in cui sono, ed a godere provvisoriamente degli stipendi onde sono provvisti, sino a che siano costituiti gli Archivi surrogati all'Archivio al quale sono addetti, e venga stabilita la pianta organica, di cui nell'articolo 90 della legge.

Nella nuova pianta organica di ciascun Archivio distrettuale ordinato secondo la legge saranno compresi, in quanto sia possibile, gli impiegati che ora prestano servizio nell'Archivio antico al quale il nuovo succede.

Gli impiegati che non siano stati collocati nella detta nuova pianta, saranno, secondo il grado e l'attitudine di ciascuno, assegnati dal Ministero della Giustizia agli altri nuovi Archivi, sentiti i Consigli notarili sulle designazioni che gli saranno fatte dal procuratore generale della Corte d'appello dalla quale dipendono.

Le prime nomine da farsi dai detti Consigli, quando non comprendano gli impiegati antichi che loro siano stati designati, saranno soggetti all'approvazione del Ministero della Giustizia.

Art. 158. Gli stipendi degli impiegati degli Archivi attuali e tutte le spese ai medesimi relative si pagheranno alla fine di ogni mese coi proventi dei medesimi sino a che, costituiti gli Archivi nuovi, sarà provveduto dai Consigli notarili in conformità della legge.

La parte dei medesimi proventi, che in ciascun Archivio sopravanzasse l'importare degli stipendi e delle spese, sarà dal capo dell'Archivio versata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere a suo tempo ripartita in ragione di popolazione fra gli Archivi nuovi sottentrati agli antichi, salva la disposizione dell'articolo successivo. Cessa perciò all'attuazione della nuova legge l'obbligo degli archivisti di versare i detti proventi nelle Casse dello Stato.

Art. 159. Qualora i proventi di un Archivio non bastassero in un mese a supplire al pagamento degli stipendi e delle spese, ne sarà riferito al Ministero della Giustizia, acciocchè vi sia provveduto coi sopravanzi dei proventi di altri Archivi.

Al fine di ogni mese i capi degli Archivi attuali, sino a che dura l'applicazione dell'articolo precedente, trasmetteranno alla procura generale della Corte d'appello da cui dipendono, un conto dell'entrata e della spesa mensile.

Il procuratore generale farà compilare uno stato dei risultati dei singoli conti e lo rassegnerà al Ministero predetto per gli opportuni provvedimenti intorno ai sopravanzi.

Art. 160. Quegli impiegati degli Archivi attuali che non fossero stati collocati presso alcuno degli Archivi nuovi, nè in altro uffizio governativo, saranno collocati in disponibilità, ed, al cessare di essa, ammessi a far valere i loro diritti alla pensione di riposo.

Agli altri impiegati ora governativi che saranno conservati in servizio presso i nuovi Archivi sono applicabili le disposizioni delle leggi generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gli impiegati dello Stato. Le ritenute sono devolute alla Cassa dell'Archivio a cui appartengono.

Nella liquidazione della loro pensione essi cumuleranno i servizi prestati sia allo Stato, sia ai Collegi notarili, e la pensione sarà loro corrisposta dall'Erario dello Stato e dalla Cassa dell'Archivio cui saranno addetti, in proporzione della durata del servizio prestato allo Stato ed ai Collegi notarili.

La quota dovuta dallo Stato sarà calcolata sulla media degli stipendi che il pensionato percepiva negli ultimi tre anni del suo servizio governativo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
VIGLIANI.

NOMINE E PROMOZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Marina, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Pucci cav. Enrico, capitano di 1ª classe nel corpo R. fanteria marina, collocato a riposo in seguito a sua domanda, in base all'art. 4 della legge 26 marzo 1865;

Delle Piane Enrico, guardiamarina nello stato maggiore generale della Regia marina, in aspettativa, richiamato in attività di servizio;

Rubini Luigi, secondo capo macchinista nel personale addetto alle macchine della R. marina, promosso al grado di primo capo-macchinista.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con decreti Reali del 28 novembre 1875:

Brocchieri Giuseppe, direttore di 4ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Giannone Giovanni, già direttore di 3ª classe, ammesso a far valere i suoi diritti al trattamento di riposo.

Con R. decreto 10 novembre 1875 Prato Luigi, aiutante contabile di 2ª classe nel corpo del Commissariato generale della Regia marina, venne collocato a riposo per anzianità di servizio a datare dal 1° dicembre 1875.

Con R. decreto del 28 p. p. novembre il verificatore di pesi e misure di 7ª classe Achille Gigliotti fu dispensato da ulteriore servizio.

Con R. decreto del 12 corrente dicembre l'ispettore di pesi e misure cav. Domenico Taberna fu collocato in aspettativa per motivi di salute.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che essendo ristabilito il cavo sottomarino fra Nagasaki e Shanghai (China) i telegrammi per quest'ultima destinazione possono nuovamente essere istradati anche per la via austro-russa dell'Amour esigendosi le tasse relative.

Firenze, 27 dicembre 1875.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Elenco *delle Obbligazioni del Prestito autorizzato col decreto* 13 *giugno* 1851 *del già Governo granducale di Toscana, e garantito sulle RR. Miniere e Fonderie del ferro toscane, state ritirate dalla circolazione a senso e per gli effetti dell'articolo* 20 *del citato decreto.*

N° 161 Obbligazioni ritirate a cura della cessata Amministrazione Toscana.

13	88	617	1992	2805	2806	2807	3129
3283	3352	3539	3575	3576	3579	3592	3644
3715	3717	3718	3720	3758	3901	4091	4092
4093	4094	4095	4157	4159	4160	4317	4476
4484	4485	4486	4487	4488	4601	4602	4624
4628	4687	4688	5091	5092	5266	5351	5512
5863	6076	6254	6492	6540	7835	7942	8651
9031	9036	9039	9366	9743	10142	10143	10175
10197	10198	10199	10315	10316	10317	10318	10319
10320	10321	10322	10363	10364	10365	10443	10444
10445	10446	10447	10448	10453	10459	10473	10474
10475	10476	10477	10478	10482	10483	10485	10486
10487	10488	10489	10490	10491	11941	11942	11943
11944	11945	11946	11947	11948	11949	11950	11951
11952	11953	11954	11955	11956	11957	11958	11959
11960	11961	11962	11963	11964	11965	11966	11967
11968	11969	11970	11971	11972	11973	11974	11975
11976	11977	11978	11979	11980	11981	11982	11983
11984	11985	11986	11987	11988	11989	11990	11991
11992	11993	11994	11995	11996	11997	11998	11999
12000							

N° 1035 Obbligazioni ritirate a cura dell'Amministrazione del Regno d'Italia.

7	12	30	49	102	104	137	138
139	140	161	172	218	241	258	310
311	340	367	368	369	370	371	377
378	379	380	381	382	383	384	385
386	392	393	394	422	453	458	519
520	522	523	526	528	537	589	602
653	657	660	675	680	681	682	691
693	696	702	716	723	744	746	756
777	780	795	861	864	868	869	870
871	1048	1086	1088	1121	1129	1131	1221
1242	1243	1247	1302	1330	1393	1429	1546
1596	1612	1614	1616	1618	1625	1627	1628
1630	1652	1655	1661	1674	1712	1826	1846
1917	1918	1919	1920	1976	2024	2040	2050
2094	2099	2142	2145	2147	2354	2409	2443
2447	2449	2450	2467	2483	2484	2493	2506
2580	2605	2606	2607	2608	2611	2612	2613
2618	2619	2623	2624	2626	2636	2642	2644
2649	2678	2709	2766	2767	2819	2839	2861
2862	2873	2890	2913	2914	2916	2938	2940
2942	2962	2971	2973	2979	2980	2981	3011
3076	3114	3115	3122	3133	3163	3213	3217
3328	3377	3441	3464	3474	3507	3520	3549
3554	3602	3608	3609	3610	3611	3622	3623
3624	3625	3627	3628	3636	3670	3671	3672
3673	3674	3701	3702	3703	3704	3705	3706
3707	3708	3709	3710	3711	3712	3721	3722
3723	3724	3725	3726	3731	3732	3733	3737
3738	3748	3749	3750	3763	3764	3767	3773
3775	3776	3781	3796	3798	3799	3814	3815
3899	3900	3910	3912	3913	3953	3955	3968
3970	3971	3973	3974	3982	3984	3988	3990
3991	3992	4034	4036	4037	4038	4054	4082
4102	4105	4106	4107	4108	4109	4110	4111
4112	4113	4114	4115	4116	4117	4118	4119
4120	4121	4141	4143	4144	4145	4151	4152
4161	4179	4180	4196	4197	4204	4205	4206
4208	4209	4240	4241	4242	4243	4244	4245
4246	4247	4248	4249	4250	4251	4252	4253
4254	4255	4256	4257	4258	4259	4260	4261
4262	4263	4264	4265	4266	4267	4268	4269
4270	4271	4272	4273	4274	4275	4276	4277
4278	4279	4280	4281	4282	4283	4284	4285
4286	4287	4288	4289	4290	4291	4292	4293
4305	4307	4314	4315	4321	4323	4330	4349
4352	4357	4359	4375	4392	4414	4427	4430
4466	4492	4510	4514	4515	4537	4539	4594
4609	4622	4639	4698	4721	4735	4786	4802
4807	4813	4814	4882	4883	4891	4925	5006
5043	5187	5238	5282	5338	5340	5341	5342
5343	5344	5345	5346	5347	5348	5349	5350
5356	5367	5375	5401	5406	5421	5441	5473
5474	5475	5476	5477	5478	5482	5487	5496
5497	5498	5500	5516	5518	5519	5520	5592
5702	5706	5710	5741	5791	5797	5816	5845
5846	5870	5908	5941	6007	6011	6027	6029
6030	6031	6063	6084	6085	6086	6087	6088
6089	6091	6092	6093	6119	6121	6135	6138
6139	6140	6141	6142	6149	6152	6153	6154
6156	6157	6158	6159	6160	6161	6162	6163
6286	6330	6331	6333	6379	6403	6438	6459
6464	6476	6479	6480	6498	6499	6500	6515
6582	6628	6629	6630	6663	6683	6685	6755
6756	6757	6758	6759	6760	6761	6762	6763
6764	6765	6766	6767	6768	6769	6770	6771
6772	6773	6774	6908	6925	6929	6942	6952
7010	7011	7012	7032	7033	7038	7048	7059
7093	7099	7100	7101	7105	7113	7124	7160
7189	7192	7197	7198	7203	7217	7218	7228
7284	7285	7286	7314	7316	7334	7336	7340
7354	7435	7466	7665	7667	7668	7669	7674
7675	7676	7677	7678	7679	7680	7681	7682
7683	7684	7685	7686	7687	7688	7689	7690
7691	7692	7693	7694	7695	7696	7697	7698
7699	7700	7701	7702	7707	7708	7726	7727
7737	7772	7773	7774	7775	7779	7786	7787
7799	7818	7821	7824	7825	7826	7843	7862
7869	7872	7877	7879	7905	7906	7910	7911
7912	7913	7914	7915	7916	7917	7918	7919
7984	7985	7986	7987	7988	7989	7990	7991
7992	7993	7994	7995	7996	7997	7998	7999
8007	8020	8032	8076	8080	8083	8089	8091
8093	8095	8098	8139	8154	8155	8156	8157
8158	8159	8160	8162	8163	8192	8206	8207
8209	8211	8215	8216	8217	8233	8234	8238
8304	8305	8363	8379	8380	8383	8384	8389
8440	8492	8493	8494	8495	8501	8502	8504
8506	8507	8515	8516	8517	8521	8522	8524
8525	8528	8558	8579	8583	8598	8669	8687
8691	8695	8699	8705	8715	8716	8717	8718
8721	8723	8729	8733	8737	8750	8962	8963
8964	8965	8966	8967	8968	8969	8970	8974
8975	8976	8977	8978	8979	9001	9003	9004
9005	9020	9021	9022	9023	9024	9025	9027
9028	9037	9042	9045	9047	9048	9136	9222
9272	9356	9367	9368	9369	9386	9387	9388

9404	9410	9422	9423	9424	9426	9444	9460
9461	9464	9474	9494	9495	9496	9497	9498
9499	9600	9602	9662	9702	9714	9724	9786
9803	9868	9873	9877	9878	9894	9896	9897
9899	9901	9903	9904	9905	9906	9907	9908
9910	9918	9919	9947	9979	9980	9985	9986
9987	9988	9989	9991	9992	9995	9996	9997
10003	10006	10013	10026	10037	10038	10039	10040
10043	10049	10050	10051	10052	10053	10054	10055
10056	10057	10063	10064	10065	10066	10067	10068
10070	10071	10073	10077	10098	10099	10100	10102
10111	10115	10124	10125	10126	10133	10135	10136
10146	10172	10173	10183	10190	10191	10193	10214
10217	10220	10276	10281	10282	10283	10294	10311
10336	10342	10343	10344	10345	10347	10361	10366
10367	10368	10369	10370	10371	10372	10377	10378
10379	10380	10381	10382	10383	10384	10385	10386
10387	10388	10389	10390	10391	10392	10394	10395
10399	10400	10402	10403	10406	10407	10413	10414
10420	10441	10457	10458	10469	10509	10528	10548
10583	10777	10801	10812	10815	10819	10823	10826
10828	10830	10834	10845	10847	10849	10852	10855
10868	10874	10878	10885	10888	10889	10896	10899
10906	10907	10908	10909	10911	10912	10913	10914
10917	10922	10928	10929	10934	10938	11002	11018
11028	11029	11030	11071	11073	11080	11081	11094
11096	11097	11098	11099	11100	11104	11105	11106
11107	11108	11109	11118	11119	11120	11121	11122
11123	11124	11144	11145	11177	11201	11210	11218
11219	11227	11228	11229	11231	11233	11235	11242
11245	11247	11310	11311	11312	11313	11343	11346
11347	11364	11365	11371	11373	11383	11384	11385
11386	11420	11429	11434	11444	11450	11459	11461
11462	11516	11517	11539				

Roma, 20 dicembre 1875.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla soppressa Direzione del Debito Pubblico di Napoli in data 25 luglio 1870, col n. 14250 d'ordine e n. 98082 di posizione, a favore di Scotto di Pagliara Luigi fu Giuseppe pel deposito da esso fatto della cartella al portatore consolidato 5 per cento, n. 53537, della rendita di lire 100 esibita per tramutamento a favore di Maria Teresa Milano fu Giovanni Maria, moglie di Gaetano Sersale, vincolata per dote della titolare e subordinatamente ipotecata a favore di Maria Carolina, Marianna e Luisa di Gaetano Sersale, a sensi del decreto 13 maggio 1867 del tribunale civile di Napoli.

A termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, modificato col R. decreto 20 settembre 1874, n. 2058 (Serie 2ª), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si procederà alla consegna del titolo che verrà emesso in sostituzione della cartella suddetta, senza l'esibizione della predetta ricevuta la quale resterà di niun valore.

Firenze, li 14 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Dovendo aver effetto col 1° gennaio 1876 la legge del 27 maggio 1875, num. 2779 (Serie 2ª), per l'istituzione delle Casse postali di risparmio, questa Direzione generale ha provveduto perchè 607 uffizi sieno subito autorizzati a ricevere i depositi, a rilasciare i corrispondenti libretti, e ad operare i rimborsi, salvo ad estendere in séguito gradatamente il servizio agli altri uffizi.

Quelli già designati trovansi descritti su di un elenco, che il pubblico potrà consultare in ogni uffizio di posta.

I rimanenti uffizi, non ancora autorizzati ad operare come succursali della Cassa centrale, avranno però facoltà di ricevere i depositi successivi dalle persone che abbiano fatto il primo deposito e ritirato il libretto in uno degli uffizi già autorizzati e di eseguire i rimborsi sui libretti stessi.

Le norme principali che regolano il servizio delle Casse postali sono le seguenti:

1° Qualunque persona può fare depositi per conto proprio o di altri. Il depositante riceve all'atto del primo deposito un libretto, il quale è destinato a contenere il conto corrente fra lui e l'Amministrazione e comprende una serie di cedole valevoli per dare ricevuta dei rimborsi.

È vietato di rilasciare più libretti a favore di uno stesso individuo;

2° Chi abbia fatto il primo deposito in un uffizio, può fare i depositi successivi nello stesso od in altri uffizi, presentando ogni volta il libretto;

3° Le somme dei singoli depositi sono scritte nei libretti per cura dell'uffizio postale che li riceve.

Ogni deposito deve essere confermato dalla Direzione generale delle poste con una dichiarazione, che è spedita direttamente al depositante, e che egli deve reclamare, qualora non gli giunga entro quindici giorni;

4° Nessun deposito può essere inferiore ad una lira.

Nel corso di ogni anno solare non si possono iscrivere nello stesso libretto più di lire 1000, dedotti i rimborsi ritirati nell'anno stesso;

5° Sulle somme depositate è corrisposto un interesse che fu determinato per l'anno 1876 in ragione del 3 per cento, netto di ogni ritenuta. Per gli anni successivi potrà essere modificato.

L'interesse sui depositi fatti dal 1° al 15 di ogni mese decorre dal giorno 16, e per quelli fatti dal 16 in poi decorre dal 1° del mese successivo.

Sulle frazioni di lira non si corrisponde interesse;

6° Al termine di ogni anno gli interessi si aggiungono al capitale e diventano fruttiferi.

Quando il credito di uno stesso individuo per depositi fatti, dedotti i rimborsi, superi lire 2000, la eccedenza rimane infruttifera, ma la capitalizzazione degli interessi sui depositi fino a lire 2000 procede senza interruzione;

7° I titolari dei libretti possono ottenere rimborso di tutto o di parte del loro credito in qualunque uffizio di posta, presentando sempre il libretto.

I rimborsi fino a lire 100 si fanno per regola a vista, purchè sieno chiesti nello stesso uffizio che abbia emesso il libretto o nelle cui scritture questo sia stato trasferito;

8° Pei rimborsi di somme maggiori occorre un preavviso nel limite di 20 giorni fino a lire 200, di 30 giorni fino a lire 1000 e di sessanta per le somme superiori. Però anche siffatti rimborsi saranno in via normale eseguiti al più presto possibile.

Pei rimborsi da farsi per opera di uffizi diversi da quelli che abbiano emesso i libretti o nelle cui scritture questi sieno stati trasferiti occorre un'autorizzazione della Direzione generale;

9° L'interesse sulle somme rimborsate cessa dal primo del mese pei rimborsi fatti dal 1° al 15, e dal 16 pei rimborsi fatti nella seconda quindicina;

10. I titolari dei libretti possono esigere che tutta la somma del loro credito od una parte di essa sia impiegata in acquisto di rendita del Debito pubblico per loro conto, o sia passata alla Cassa dei depositi e prestiti, come deposito volontario.

L'Amministrazione delle poste fa queste operazioni senz'alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente incontrate, e si incarica anche di far convertire la rendita acquistata in certificati nominativi;

11. Ogni cinque anni potrà essere distribuita a titolo di premio ai depositanti una parte degli utili della Cassa.

Firenze, 26 dicembre 1875.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In conformità al disposto dell'art. 75 del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che essendo stato dichiarato lo smarrimento dei due mandati sottodescritti, ove non siano state fatte opposizioni, un mese dopo la pubblicazione del presente ne saranno rilasciati i corrispondenti duplicati e resteranno di nessun valore i mandati precedenti.

Mandati n. 8686, di lire 428 37 capitale; n. 8132, di lire 7 99 interessi emessi da questa Amministrazione a favore di Morano Gelsomina fu Antonio per restituzione del deposito rappresentato dalla polizza n. 28978 (pagabili dalla Tesoreria di Salerno).

Firenze, 21 dicembre 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In ordine al prescritto dell'art. 146 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che questa Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto del deposito appresso notato, dichiarando divenuto nullo e di nessun valore il certificato che lo rappresentava.

Deposito di lire 6 51 fatto da Seggio Luciano di Antonio a cauzione per l'esercizio di molino, come risulta dal certificato numero 17615 emesso da questa Amministrazione il 21 gennaio 1873.

Firenze, 18 dicembre 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali francesi riferiscono i particolari del ricevimento del nuovo ambasciatore turco Sadyk pascià per parte del presidente della repubblica, maresciallo Mac-Mahon.

Nel presentare le sue credenziali Sadyk pascià si è espresso nei termini seguenti:

" Signor presidente! S. M. I. il sultano, mio augusto signore, degnandosi di nominarmi suo rappresentante presso la repubblica francese, mi ha formalmente prescritto di rendermi l'organo fedele della sua alta simpatia verso una grande nazione alla quale l'impero ottomano è legato da vincoli tradizionali d'amicizia, e della sua stima particolare per la persona di Vostra Eccellenza, la cui carriera brillante conta delle pagine memorabili negli annali dell'Oriente.

" Penetrato di questi voleri, impiegherò ogni cura per rispondere alle intenzioni cordiali del mio sovrano, contribuendo per parte mia a consolidare e sviluppare i rapporti di buon accordo che esistono felicemente fra i nostri due paesi.

" Oso sperare che la benevolenza di Vostra Eccellenza ed il concorso grazioso del governo francese mi agevoleranno questo còmpito gradevole „.

Il maresciallo Mac-Mahon rispose che S. M. il sultano, a sua volta, può esser certo del desiderio che lo anima di mantenere fra i due paesi l'amicizia che li unisce, e dei voti che forma per la prosperità dell'impero turco.

Poichè il vicepresidente del Consiglio dei ministri di Francia e ministro dell'interno, signor Buffet, ha con una sua circolare comunicate ai prefetti talune norme circa il modo come essi dovranno condursi nelle prossime occasioni delle lotte elettorali per le nomine dei senatori e dei deputati, il periodo di queste lotte si considera come già aperto, ed anzi la mischia elettorale si può dire già impegnata.

I giornali parigini ricevono dai dipartimenti informazioni ogni giorno più numerose sulla formazione di comitati, sopra riunioni di elettori. Si discutono già i meriti dei candidati. Si riconosce il terreno. Si affilano le armi pel giorno delle battaglie decisive.

Il *Bien Public* parlando di questo commovimento dice che esso dovrà essere fecondo e che dovranno uscirne non tanto delle assemblee repubblicane ed un governo definitivo, quanto un'idea. " Le elezioni che devono farsi hanno, agli occhi nostri, una importanza eguale a quella delle elezioni del 1789. L'idea è nata allora. Ai tempi nostri essa ha fatto il suo viaggio ed ha presa forma. Questa forma è quella destinata al governo della Francia. Molte difficoltà sono state superate. Al trionfo dell'idea moderna non manca più che la consacrazione nazionale „.

Il *Moniteur Universel* continua ad esprimere molti dubbi sulla sorte definitivamente riservata al progetto di legge sulla stampa e sullo stato d'assedio.

Scrivono da Pietroburgo che lo czar è assai occupato dopo il suo ritorno. Esso concede frequenti e lunghe udienze ad ufficiali superiori dell'esercito, e queste conferenze, frequenti assai più del solito, coincidono con uno sviluppo notevole d'attività nelle alte sfere militari. Non passa giorno in cui non si pubblichi o una lunga lista di promozioni nell'armata, o un decreto con cui si istituisce un nuovo stabilimento militare, o si ordinano dei miglioramenti nell'organizzazione e nell'amministrazione dell'esercito o della flotta, nel servizio di sanità, nelle fortificazioni, ecc.

Si è notato pure che la maggior parte degli ufficiali che vengono ricevuti dall'Imperatore negli ultimi tempi, sono tedeschi. Credesi che nelle conferenze si tratti dei nuovi piani relativi all'Asia centrale. Regna in quelle regioni un fermento ed un'anarchia piena di pericoli, il più grave dei quali è quello di una guerra religiosa accesa dal fanatismo musulmano. La

Russia ha un interesse particolare a pacificare il Kokand e a metter fine all'interregno facendo una scelta fra i due pretendenti che si contendono il trono. I militari russi che conoscono l'Asia centrale, sono concordi nel riconoscere quanto sarebbe pericoloso il prolungare lo *statu quo*.

Lo stesso corrispondente scrive che nei circoli russi regna il massimo ottimismo riguardo alla quistione d'Oriente e che tutti i giornali, senza eccezione, hanno impreso a sostenere che la pace è assicurata per ora e per molto tempo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 29. — Il *Times*, parlando di Sadyk pascià, nuovo ministro turco a Parigi, il quale fu ricevuto in udienza dal maresciallo Mac-Mahon, dice: « Malgrado gli errori commessi dalla Francia nella sua politica orientale, non è nell'interesse dell'Europa che l'influenza francese rimanga estinta nell'attuale importante crisi della Turchia. Sarebbe cosa soddisfacente per gli antichi alleati della Francia che il governo francese cogliesse l'occasione degli attuali disordini per manifestare la sua opinione sugli affari d'Oriente. La Francia ha senza dubbio il diritto di avere negli affari d'Oriente lo stesso voto che hanno le altre potenze. Noi crediamo che la sua opinione sarebbe accolta con rispetto. Tempo verrà che la Francia riprenderà il suo posto in Europa, e saremmo contenti di pensare che quella nazione sente le sue forze così ristabilite da poter avere nuovamente una politica estera ».

Parigi, 29. — Una lettera del principe di Joinville dichiara che il principe ricusa qualsiasi candidatura nelle prossime elezioni.

Madrid, 28. — Il re firmerà domani il decreto che convoca gli elettori per il 20 gennaio, e fissa la riunione delle Cortes per il 15 febbraio.

Suez, 28. — È passato oggi il vapore *Roma*, della Società del Lloyd italiano, diretto per Calcutta.

Catania, 29. — Ieri sera è giunta la Commissione per l'inchiesta sulla Sicilia. Erano a riceverla alla stazione le autorità civili e militari, e, malgrado il tempo cattivo, eravi pure una folla considerevole di cittadini.

Gibilterra, 29. — Proveniente da Buenos-Ayres, il vapore *Nord America*, della Società Lavarello, è partito per Genova.

Belgrado, 29. — La Scupcina approvò ad unanimità il progetto presentato dal governo tendente a distribuire 10,000 ducati ai fuggiaschi della Bosnia e dell'Erzegovina, che trovansi attualmente nella Serbia.

Versailles, 29. — L'Assemblea, dopo un discorso di Buffet, respinse con 377 voti contro 329 la proposta della sinistra tendente a levare lo stato d'assedio in tutta la Francia, ed approvò il mantenimento dello stato d'assedio a Parigi, Versailles, Lione e Marsiglia, come chiedeva il governo. Approvò quindi quasi ad unanimità l'intiero progetto di legge relativo alla stampa e allo stato d'assedio.

L'Assemblea pose all'ordine del giorno la legge sugli zuccheri e quella sulle ferrovie.

Domani si terranno due sedute, affinchè l'Assemblea possa separarsi definitivamente.

New-York, 29. — Il governo americano indirizzò ultimamente alle potenze d'Europa, compresa la Spagna, una circolare nella quale suggerisce una mediazione o un intervento per ristabilire la pace a Cuba, e chiede se le potenze vogliano fare in proposito un passo diplomatico in comune.

Un dispaccio di Vienna al *New York Herald* dice che tutte le potenze, compresa l'Inghilterra, acconsentirono a tale proposta.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 29 dicembre 1875 (ore 16 35).

Mare grosso a Malta, agitato nel basso Adriatico ed in vari punti delle coste della Calabria inferiore e della Sicilia, a Capri e a Portotorres. Venti forti di nord alla Palmaria, a Brindisi, al Capo Passaro, a Malta e a Capri. Cielo nuvoloso sul versante Adriatico e in Sicilia. Coperto a Venezia, nebbioso a Moncalieri. Barometro alzato fino a 5 mill. in Sardegna e in Sicilia, variamente oscillante altrove. Cielo coperto nel centro e nel sud dell'Inghilterra e in gran parte dell'Austria. Tempo vario, dominando il buono nei paesi occidentali.

Osservatorio del Collegio Romano — 28 dicembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	768.8	769,1	768,9	770,2
Termomet. esterno (centigrado)	2,0	8,8	8.8	3,1
Umidità relativa...	64	38	38	58
Umidità assoluta...	3,41	3,23	3 23	3,32
Anemoscopio.........	N. 10	N. 13	N. 11	N. 11
Stato del cielo.......	10. bello	10. bello	10. bellis.	10. sempre bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 8,8 C. = 7,0 R. | Minimo = 2,0 C. = 1,6 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 29 dicembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	770,3	769,0	767 5	767,0
Termomet. esterno (centigrado)	= — 0,4	5,7	8,3	2 3
Umidità relativa...	84	60	29	77
Umidità assoluta...	3,66	4,08	2,33	4,17
Anemoscopio.........	N. 3	N. 1	N. 0	Calma
Stato del cielo.......	10. bello assai	10. bello, veletti	9. bello, veletti	10. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 8,3 C. = 6,6 R. | Minimo = —0,7 C = —0,5 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 30 dicembre 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 1876	—	—	77 40	77 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 10
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 40
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1400 —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	480 —	479 50	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	393 —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	525 —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 —	106 90	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 96	26 94	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 69	21 67	— —
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1876: 77 42 1[2 cont. — 2° sem. 1875: 79 35, 79 55 cont.; 79 60 liq.; 79 77 gennaio.
Banca Generale 479 50 fine.

Oro 21 70 cont.

Prezzi di compensazione: Rendita 79 60; Banca Romana 1400; Id. Generale 480.
Londra 26 94.

Il Deputato di Borsa: B. Tanlongo | Il Sindaco: A. Pieri.

BANCA ROMANA. Situazione al 20 del mese di Dicembre 1875.

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Parziale	Subtotale	Totale
Cassa e riserva					L. 17,225,000 46
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta	a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 29,063,066 60	33,789,395 62	» 33,789,395 62
		id. maggiore di 3 mesi	» 4,726,329 02		
	Cedole di rendita e cartelle estratte		»	»	
	Boni del Tesoro acquistati direttamente		»	»	
	Cambiali in moneta metallica		»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica		»	»	»
Anticipazioni					» 5,164,651 30
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 4,613,600 90		» 6,516,261 60
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 1,830,538 50		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 72,122 20		
	Effetti ricevuti all'incasso		»	»	
Crediti					» 2,979,150 »
Sofferenze					» 332,832 64
Depositi					» 7,288,870 »
Partite varie					» 5,472,514 87
				TOTALE	L. 78,768,676 49
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso					» 928,395 96
				TOTALE GENERALE	L. 79,697,072 45

PASSIVO.

Voce		Importo
Capitale		L. 15,000,000 »
Massa di rispetto		» 2,360,514 88
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa		» 44,624,268 »
Conti correnti ed altri debiti a vista		» 1,189,831 36
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 3,426,595 14
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 7,288,870 »
Partite varie		» 3,493,428 91
	TOTALE	L. 77,383,508 29
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 2,313,564 16
	TOTALE GENERALE	L. 79,697,072 45

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 20 del mese di dicembre 1875 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	116,704	5,835,200 »	L. 30,034,900 »
da L. 100	44,171	4,417,100 »	
da L. 200	13,018	2,603,600 »	
da L. 500	15,434	7,717,000 »	
da L. 1000	9,462	9,462,000 »	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			L. 14,589,368 »
		CIRCOLAZIONE	L. 44,624,268 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 44,624,268 00 è di uno a 2 974

Il rapporto fra la riserva L. 17,217,200 » { la circolazione L. 44,624,268 00; e gli altri debiti a vista » 1,189,831 36 } L. 45,814,099 36 è di uno a 2 660

Prezzo corrente delle azioni	L.	1,385 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	»	5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L.	10,000,000 »
Bronzo	»	17,200 »
Biglietti consorziali	»	7,200,000 »
Bronzo non compreso nella riserva	»	7,800 46
TOTALE	L.	17,225,000 46

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	»	id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	»	6 0/0
Sulle anticipazioni di sete	»	»
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	»	»
Sui conti correnti passivi	»	2 1/2 0/0

Roma, 29 dicembre 1875.

IL GOVERNATORE
G. GUERRINI.

6977

Il Capo Contabile
S. PICCIONI.

AVVISO.

Con istrumento stipulato in atti del sottoscritto notaro li 2 dicembre 1875, trascritto nel registro della cancelleria di commercio di Roma, al num. 88, in data 28 cadente, il signor Mosè Rubino Sereni fu Sabato Vito ha associato in partecipazione a perfetta uguaglianza li suoi figli maggiori di età Settimio e Salvatore alla sua quota di interessenza nella ditta commerciale A. di S. Sereni.

Roma, li 29 dicembre 1875.

6982 GIOV. BATT. BORNIA notaro.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Bertoldi Regina fu Osvaldo, residente in Pagnacco, ammessa al patrocinio gratuito, presentò istanza affinchè fosse dichiarata l'assenza di Bertoldi Giovanni fu Francesco *quondam* Giuseppe, di Ara, ed il R. tribunale, sezione civile in Udine, adunatosi in camera di consiglio nel giorno 18 ottobre 1875, dichiarò che, in rettificazione dell'ordinanza 23 novembre 1874, sieno assunte le opportune informazioni sul conto di Giovanni fu Francesco *quondam* Giuseppe Bertoldi, di Ara di Tricesimo, incaricato all'uopo il pretore di Tarcento.

Ordinò che il provvedimento predetto fosse pubblicato e notificato a tenore dell'articolo 23 del Codice civile vigente.

Tarcento, 20 novembre 1875.

6152 BARAZZUTTI avv. GIACOMO.

CITAZIONE.

Ad istanza di Giovanni Francesco Toni, che elegge domicilio in Roma presso il suo procuratore Francesco Caracciolo,

Io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Roma ho citato il conte Luigi Geraldini, d'incognito domicilio, a comparire innanzi il tribunale suddetto all'udienza del 29 gennaio p. v. per sentirsi condannare, in unione dell'altro citato D. Mariano Geraldini, e nella qualifica di eredi di Giacomo dei conti Geraldini, al pagamento di lire 1961 87 5, sorte ed interessi dovuti a forma dell'istrumento rogato Hilbrat nel 28 maggio 1859, registrato a Roma li 30 detto mese ed anno, al vol. 323 atti pubbl., nonchè alle spese ed agli interessi ulteriori.

Roma, 29 dicembre 1875.

6980 VINCENZO VESPASIANI usciere.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ.
di Viterbo.

La signora Orsola Battellocchi in Carissimi, di Acquapendente, ha fatto istanza, in data 22 dicembre 1875, al signor presidente del sullodato tribunale per la deputa di un perito allo effetto di procedere alla stima del seguente stabile, del quale fa promuovere la subastazione a danno di Don Paolino Federici di Bagnorea:

Terreno seminativo, vitato, boschivo e castagnato posto nel territorio di Bagnorea, contrada Fontanicchi, distinto in mappa Bagnorea, sez. 1ª, coi numeri 1060, 1061, 1062, 1874, di superficie are 54 e centiare 50, e dell'estimo catastale di scudi 27 63; conf. coi beni di Venturini conte Filippo, Macchioni Antonio ed Egidio, principe Doria, Demanio, salvi, ecc.

Viterbo, 23 dicembre 1875.

6978 Dott. GIUSEPPE CASSANI proc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 1° agosto 1874 il tribunale d'Ivrea ha autorizzata la Cassa Depositi e Prestiti di pagare alla Laura Andrina-Piazza, residente in Ivrea, lire 81 risultanti dal certificato 4 ottobre 1873, n. 25399, e lire 207 come da polizza 2 ottobre 1873, n. 34843, depositate dal Cucco Giuseppe per prezzo beni espropriati nella costruzione della strada provinciale da Ivrea a Biella, dovute alla fu sua madre Marianna Ferrajolo vedova Piazza.

6976 AVV. ANDRINA.

MUNICIPIO DI CUGLIERI

Esecuzione della legge 30 *agosto* 1868, *n.* 4613.

2° *AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria dalla provinciale per Bosa presso Cuglieri all'abitato di Scano Montiferro.*

Essendo andato deserto il primo incanto fissato pel giorno 12 corrente, si previene il pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 del mese di gennaio p. v. in questo ufficio comunale dal sindaco di Cuglieri, coll'intervento del sindaco di Scano Montiferro, si esporrà di nuovo all'asta pubblica e verrà deliberato, qualunque sia il numero delle offerte, l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria sovraindicata, della lunghezza di metri 4858 90, giusta il progetto 2 marzo 1875, approvato dalla Prefettura con decreto delli 7 giugno stesso anno.

S'invita perciò chiunque aspiri a detto appalto di presentarsi nel luogo, giorno, ed ora avanti indicati per fare le offerte orali di ribasso, ciascuna delle quali non potrà essere minore dell'uno per cento.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n° 5852.

Sarà base dell'asta la somma di lire 66,395 33, che è l'importo dei lavori secondo la perizia allegata al progetto, escluse le indennità per occupazioni di suolo.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi rilasciato da un ingegnere reggente degli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

Caduno degli attendenti deve eseguire presso quest'ufficio il deposito di lire 3000 in valuta legale da servire come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

Tali somme saranno restituite a chi non riuscirà aggiudicatario, e questi dovrà immediatamente versare nel predetto ufficio la somma di L. 300 in valuta legale per anticipo delle spese presunte dal contratto.

Il deliberamento sarà in favore dell'ultimo e migliore offerente, salvo le offerte in diminuzione del ventesimo, che potranno essere presentate entro il termine fatale di giorni quindici, il quale andrà a scadere alle ore 10 antimeridiane del giorno 31 del prossimo mese di gennaio.

L'aggiudicatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto di appalto prestare una cauzione definitiva di lire seimila in numerario da depositarsi nella Cassa dei Depositi e Prestiti, od in certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, valutati a corso di Borsa sul listino del giorno in cui verrà stipulato il contratto. Si accetterà anche una valida ipoteca sui fondi di valore doppio della detta cauzione.

La stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla data del definitivo deliberamento.

Non stipulando il contratto nel termine prestabilito, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese dell'aggiudicatario inadempiente, il quale perderà inoltre la somma depositata per garanzia dell'asta.

I lavori relativi dovranno essere incominciati non sì tosto avrà avuto luogo la consegna dei medesimi a termine dell'art. 338 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, e dovranno essere compiutamente ultimati nel termine d'un anno e mezzo a decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'aggiudicatario dovrà inoltre sottoporsi all'adempimento di tutti gli altri patti, obblighi e condizioni meglio espressati nel capitolato d'onere del dieci marzo 1875.

L'aggiudicatario dovrà eleggere il suo domicilio legale, e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea, alla quale si possano impartire gli ordini occorrenti.

Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, quelle di bollo, registro e tutte le altre inerenti al detto contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli atti tutti relativi all'appalto in parola si trovano depositati in questo municipio ed ostensibili a chiunque voglia prenderne visione.

Cuglieri, dall'ufficio municipale, addì 15 dicembre 1875.

6397 *Il Segretario Comunale:* G. SANNA.

COMUNE DI S. MINIATO

Avviso d'Asta per avvenuta offerta del ventesimo.

Essendo stata fatta l'offerta del ventesimo sulla provvisoria aggiudicazione del 18 dicembre 1875 per l'appalto della riscossione in questo comune del dazio consumo governativo e comunale nel quinquennio 1876-80, il dì 5 gennaio 1876 avrà luogo il nuovo e definitivo incanto a estinzione di candela vergine per l'appalto che sopra. L'incanto sarà aperto sull'annuo canone aumentato da detta offerta, cioè di lire 11069 10. Nel resto rimangono ferme le condizioni del primo avviso d'asta.

6973 *Il Sindaco:* C. CATANTI.

(1ª *pubblicazione*)

CREDITO SICILIANO

Per deliberazione del Consiglio Superiore gli azionisti del Credito Siciliano sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 25 gennaio 1876, ad un'ora precisa pomeridiana, presso la **sede del Consiglio Superiore in Torino, via Lagrange, N. 5.**

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio.
2° Relazione dei revisori dei conti.
3° Deliberare sul rendiconto dell'esercizio 1875.
4° Deliberare sul dividendo proposto dal Consiglio e sulla somma da portarsi in riserva.
5° Nomina di amministratori.
6° Nomina dei revisori dei conti.

In conformità dell'art. 36 degli statuti hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di almeno 10 azioni che abbiano depositato non più tardi del 15 gennaio 1876 i loro titoli.

A tenore dell'art. 40 degli statuti, per deliberare validamente è necessario che intervengano all'adunanza almeno 20 azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

Il deposito delle azioni per l'assemblea ha luogo:
In **Torino**, presso il Consiglio Superiore del Credito Siciliano.
In **Palermo**, presso la sede della Società.
In **Messina**, idem idem

Torino, 27 dicembre 1875.

Il Presidente del Consiglio Superiore
Avv. LUIGI MONGINI.

6985

(3ª *pubblicazione*).

BANCO SETE LOMBARDO

Sulla proposta di n° 27 azionisti rappresentanti complessivamente N. 2003 azioni vecchie pari a N. 4005 3/5 azioni nuove da L. 500 debitamente depositate, e giusta lo statuito dal § 144 del Codice di commercio, i signori azionisti del Banco Sete Lombardo sono convocati in assemblea generale straordinaria per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai suddetti 27 azionisti, del seguente tenore:

Ordine del giorno:

1° Deliberare coll'appoggio della situazione di fine d'anno se convenga o meno mettere in liquidazione la Società.

2° Nel caso affermativo, nominare i liquidatori e determinare il modo di liquidazione.

L'assemblea avrà luogo domenica giorno 23 gennaio 1876, alle ore 1 pom., nel locale della Guardia Nazionale, piazza Mercanti.

Articoli dello Statuto.

Art. 26. L'adunanza generale si compone di tutti i soci che dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino dai registri possessori almeno di cinque (5) azioni nominative, ovvero abbiano nel termine stesso depositato almeno cinque (5) azioni al portatore, sia nelle Casse della Società, sia presso quegli altri Istituti che saranno designati nell'avviso di convocazione.

Art. 27. L'azionista avente diritto di voto può farsi rappresentare alle adunanze generali da altro azionista, egualmente avente diritto di voto, mediante mandato espresso sullo stesso biglietto d'ammissione.

Art. 28. Ogni cinque (5) azioni danno diritto a un voto. Nessuno potrà avere più di dieci (10) voti, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate.

AVVERTENZA.

Non essendosi ancora eseguito il concambio delle azioni vecchie in nuove da L. 500 si ricorda che cinque azioni vecchie formano una nuova.

Milano, lì 24 dicembre 1875. 6947

BANCA DI TORINO

Per deliberazione del Consiglio generale gli azionisti della Banca di Torino sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno 24 gennaio 1876, ad un'ora precisa, nel locale della Borsa, via dell'Ospedale, n° 28.

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio.
2° Relazione dei censori.
3° Deliberazione sul rendiconto dell'esercizio 1875 e fissazione del dividendo.
4° Nomina di amministratori.
5° Nomina dei censori.
6° Conferma dei poteri accordati al Consiglio d'amministrazione nell'assemblea del 25 gennaio 1875, per la riduzione del capitale fino ai 25 milioni di lire.

In conformità dell'art. 26 degli statuti, hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di almeno dieci azioni che abbiano depositato non più tardi del 14 gennaio 1876 i loro titoli:
In **Torino**, presso la Banca di Torino.
In **Milano**, presso i signori Vogel e C.

A tenore dell'art. 38 dello statuto, per deliberare validamente sulla riduzione di capitale è necessario che intervengano almeno trenta azionisti i quali rappresentino i due quinti del capitale sociale.

Torino, il 22 dicembre 1875.

6987 *Il Direttore Generale:* A. PARIANI.

(3ª *pubblicazione*).

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
DEL SUD DELL'AUSTRIA, DELLA LOMBARDIA, E DELL'ITALIA CENTRALE

Si reca a conoscenza dei signori portatori di obbligazioni e di azioni della Società delle Strade Ferrate del Sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale il risultato dell'estrazione a sorte che ebbe luogo nella seduta pubblica tenutasi a Vienna il giorno 18 dicembre 1875.

Elenco delle Obbligazioni ed Azioni estratte.

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 2 gennaio 1876.

	Serie A.		
21,201	al	21,300	100
32,311	»	32,359	49
37,201	»	37,300	100
69,601	»	69,700	100
135,101	»	135,200	100
140,001	»	140,100	100
			549
	Serie C.		
101	al	200	100
14,348	»	14,400	53
			153
	Serie O.		
64,201	al	64,282	82
91,501	»	91,600	100
112,301	»	112,400	100
114,301	»	114,400	100
135,401	»	135,500	100
159,801	»	159,900	100
			582
	Serie K.		
50,801	al	50,809	9
54,401	»	54,500	100
57,601	»	57,700	100
71,701	»	71,800	100
111,201	»	111,300	100
114,001	»	114,100	100
118,601	»	118,700	100
204,501	»	204,600	100
239,701	»	239,800	100
291,901	»	292,000	100
			909
	Serie H.		
3,001	al	3,100	100
11,501	»	11,600	100
40,701	»	40,800	100
47,101	»	47,200	100
99,401	»	99,500	100
145,481	»	145,489	9
153,601	»	153,700	100
190,901	»	191,000	100
203,001	»	203,100	100
285,801	»	285,900	100
			909
	Serie I.		
301,201	al	301,300	100
324,201	»	324,300	100
339,501	»	339,600	100
359,201	»	359,300	100
409,401	»	409,500	100
414,601	»	414,700	100
427,001	»	427,100	100
432,301	»	432,400	100
511,701	»	511,800	100
528,601	»	528,700	100
626,601	»	626,700	100
684,401	»	684,500	100
692,261	»	692,272	12
			1212
	Serie D.		
703,301	al	703,400	100
748,501	»	748,600	100
751,101	»	751,200	100
783,001	»	783,100	100
810,801	»	810,900	100
917,601	»	917,700	100
		A riportarsi	600

		Riporto	600
966,101	»	966,200	100
979,001	»	979,100	100
981,301	»	981,400	100
1,016,781	»	1,016,792	12
1,018,201	»	1,018,300	100
1,076,901	»	1,077,000	100
1,091,401	»	1,091,500	100
			1212
	Serie S.		
1,145,701	al	1,145,800	100
1,172,901	»	1,173,000	100
1,200,201	»	1,200,300	100
1,209,601	»	1,209,700	100
1,221,801	»	1,221,900	100
1,257,001	»	1,257,100	100
1,294,781	»	1,294,792	12
1,295,901	»	1,296,000	100
1,409,001	»	1,409,100	100
1,424,901	»	1,425,000	100
1,466,301	»	1,466,400	100
1,490,501	»	1,490,600	100
1,492,401	»	1,492,500	100
			1212
	Serie T.		
1,549,981	al	1,549,991	11
1,559,401	»	1,559,500	100
1,571,501	»	1,571,600	100
1,565,001	»	1,565,100	100
1,584,301	»	1,584,400	100
1,642,701	»	1,642,800	100
1,645,101	»	1,645,200	100
			611
	Serie P.		
2,801	al	2,900	100
6,601	»	6,700	100
57,801	»	57,900	100
83,151	»	83,162	12
92,501	»	92,600	100
102,801	»	102,900	100
163,301	»	163,400	100
			612
	Serie Z.		
1,763,601	al	1,763,700	100
1,764,001	»	1,764,100	100
1,815,301	»	1,815,400	100
1,820,310	»	1,820,400	91
1,872,101	»	1,872,200	100
1,968,801	»	1,968,900	100
			591
	Serie V.		
2,805,701	al	2,805,800	100
2,811,605	»	2,811,700	96
2,830,701	»	2,830,800	100
2,929,101	»	2,929,200	100
			396
	Serie F.		
2,978,205	al	2,978,300	96
3,047,401	»	3 047,500	100
3,048,401	»	3,048,500	100
3,094,401	»	3,094,500	100
			396
	Serie M.		
3,221,303	al	3,221,400	98
3,243,101	»	3,243,200	100
			198

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 1° *aprile* 1876.

Serie X.

2,062,201	al	2,062,300	100
2,141,901	»	2,142,000	100
2,185,001	»	2,185,100	100
2,221,801	»	2,221,900	100
2,222,301	»	2,222,400	100
2,319,101	»	2,319,200	100
2,403,001	»	2,403,100	100
2,440,701	»	2,440,800	100
		Da riportarsi	800
		Riporto	800
2,463,701	al	2,463,800	100
2,501,401	»	2,501,500	100
2,506,401	»	2,506,500	100
2,602,901	»	2,603,000	100
2,648,901	»	2,649,000	100
2,649,321	»	2,649,400	80
2,705,201	»	2,705,300	100
			1480

Azioni rimborsabili il 1° *maggio* 1876.

12,416	al	12,500	85
295,301	»	295,400	100
371,301	»	371,400	100
567,701	»	567,800	100
			385

Il rimborso delle obbligazioni estratte avrà luogo in ragione di lire 500 cadauna in valuta metallica, a cominciare dal giorno 2 gennaio 1876, per quelle appartenenti alle serie **A, C, O, K, H. I, D, S, T, P. Z, V. F, M**, ed a partire dal giorno 1° aprile 1876 per quelle appartenenti alla serie **X.**

Il rimborso delle azioni estratte avrà luogo a cominciare dal 1° maggio 1876, pure in ragione di lire 500 cadauna in valuta metallica.

Il rimborso delle obbligazioni e delle azioni sarà eseguito mediante il ritiro del titolo originale munito di tutti gli stacchi non scaduti.

Sulle obbligazioni cessa ogni decorrenza di interesse dalla data nominale del rimborso.

Per le azioni in un col rimborso sarà consegnato al portatore un certificato interinale di godimento.

I pagamenti avranno luogo:

A Milano, esclusivamente presso la Cassa della Società (corso Magenta, palazzo già Litta, n. 24);

A Roma, presso la Banca Good, Padoa e Comp. (via in Aquiro, n. 109);

A Torino, presso la Banca di Torino.

E nelle seguenti stazioni:

Acqui, Alessandria, Arona, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (Agenzia di città), Carrara, Casale, Chiavari, Chivasso, Codogno, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze (Agenzia di città), Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova, Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Pescia, Piacenza, Pinerolo, Pisa (Centrale), Pistoia, Prato, Reggio, Rovigo, Savigliano, Savona, Spezia, Tortona, Treviso, Udine, Valenza, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Vercelli, Verona P. V., Vicenza, Viareggio, Voghera e Voltri.

Milano, li 22 dicembre 1875.

6956 LA DIREZIONE GENERALE.

AVVISO D'ASTA
in seguito a miglioramento del ventesimo

Il sottoscritto sindaco del comune di Palo del Colle deduce a pubblica notizia che al prezzo di lire 45,350, cui con verbale del giorno 20 spirante mese di dicembre fu aggiudicato al signor Battista Giuseppe di Onofrio l'appalto per la riscossione dei dazi di consumo di questo comune, essendo stata presentata oggi offerta di miglioramento del ventesimo dal signor Tricarico Modesto fu Orazio, accettata nell'interesse dell'Amministrazione, si fissa pel giorno tre del venturo mese di gennaio, alle ore due pomeridiane, la riapertura del nuovo incanto per il definitivo deliberamento sulla complessiva somma di lire 47,617 50, nell'ufficio di polizia urbana.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine, ed ogni offerta non potrà essere inferiore a lire 50.

I capitolali d'oneri sono a tutti visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Tutte le spese relative all'appalto in parola andranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Palo del Colle, 26 dicembre 1875.

6988 *Il Sindaco ff.:* VINCENZO DANISI fu Giacomo.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROVIGO

N. 27888. **Avviso di concorso.**

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 3, situata in Saguedo, frazione del comune di Lendinara, assegnata per le leve al magazzino di vendita di privativa in Badia, e del presunto reddito lordo di lire duecentocinquantasei e centesimi dieci (L. 256 10).

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia di Rovigo, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, delle fedi di specchietto, attestanti che non furono condannati nè a pene correzionali, nè per reati criminali, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Dalla R. Intendenza di Finanza, Rovigo, addì 20 dicembre 1875.

6955 *L'Intendente:* VENDRAMIN.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI MESSINA

Avviso d'Asta.

Essendo andato deserto l'incanto tenutosi nel giorno d'oggi, si notifica che dovendosi addivenire alla provvista del grano per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 8 del venturo mese di gennaio, alle ore 10 antimeridiane, tempo medio di Roma, si procederà in Messina, nel locale della Direzione suddetta, sito in via Cardines, casa Lampedusa, n° 236, avanti il signor direttore, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti della provvista di

Quintali 1500 *grano nostrale (rosso delle Puglie) divisi in* 15 *lotti di quintali cento caduno, del raccolto dell'anno* 1875, *di qualità eguale al campione n°* 6 *e del peso non minore di chilogrammi* 76 *per ettolitro.*

Il campione e capitoli d'appalto sono visibili nella suddetta Direzione dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

Il grano dovrà essere consegnato nei locali del magazzino delle sussistenze militari di Messina.

Le consegne saranno fatte in 3 rate, la prima entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dello avviso di approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno parimente effettuarsi in giorni 10 con lo intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno di tempo utile tra la prima e la seconda, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna, sino a totale provvista.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, le quali dovranno essere consegnate prima che siano iniziate le operazioni d'asta, avvertendo che queste cominciate non si accetteranno più offerte.

Il deliberamento seguirà a favore di chi nell'offerta redatta in carta filigranata con bollo ordinario da lira una, suggellata e firmata, avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta.

In questo secondo incanto si delibererà quando anche vi sia una sola offerta.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto i fatali, ossia termini utili per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5 decorribili dal mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno del seguito provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno anzitutto rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei Depositi e Prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma di lire duecento per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti o in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni di Commissariato del Regno; di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente, prima della apertura dello incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano consegnate le ricevute del deposito fatto.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti sono a carico dei deliberatari, così pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Messina, 29 dicembre 1875.

6983 *Il Capitano Commissario*: DEL NOCE.

BANCA AGRICOLA ITALIANA

La Direzione Generale della Banca Agricola Italiana rende noto che a sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto sociale sono state dichiarate decadute le azioni di questa Banca portanti i numeri sottonotati, le quali furono fatte vendere in Borsa il dì 23 corrente a mezzo di un agente di cambio a termini degli articoli dello statuto sopracitati.

Numeri delle azioni.

282	283	284	285	355	356	372	375	737	738	739	740	741
742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
755	756	1061	1062	1105	1106	1257	1553	1839	1840	1843	1844	1845
1966	1967	1968	1969	1970	1971	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2122	2123	2168	2169	2170	2171
2219	2220	2237	2238	2239	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648
2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661
2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	3147	3148	3165	3211
3212	3227	3263	3840	3841	3842	3843	3844	3845	3846	3847	3848	3849
3850	3851	3852	3853	3854	3855	3856	3857	3858	3859	3880	3881	3882
3883	3887	3888	3889	3890	3891	3892	3893	3894	3895	3896	3897	3898
3899	3900	3901	3902	3903	3904	3905	3906	3907	3993	3994	3995	4012
4013	4014	4021	4035	4036	4230	4231	4232	4233	4234	4235	4436	4440
4441	4442	4510	4565	4590	4591	4722	4723	4751	4752	4928	4929	4936
5005	5006	5044	5045	5046	5047	5048	5049	5050	5051	5052	5053	5056
5081	5347	5348	5386	5387	5388	5389	5390	5391	5392	5393	5394	5395
5435	5467	5468	5508	5521	5522	5527	5614	5615	5616	5635	5676	5677
5788	5789	5790	5791	5792	5793	6066	6110	6180	6181	6182	6183	6184
6185	6186	6187	6188	6189	6190	6808	6809					

Firenze, 27 dicembre 1875.

6963 LA DIREZIONE GENERALE.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

(2ª sezione)

Con atto del giorno d'oggi 24 corrente dicembre io usciere infrascritto, delegato a ciò dal lodato tribunale, ho notificato, a forma dell'art. 142 del Codice di procedura civile, ai signori Giacomo e Fortunato Volchera, di Malvaglia, in Isvizzera (Cantone Ticino), la sentenza resa a di loro carico dal detto tribunale li 16 novembre prossimo passato, e pubblicata nell'udienza del 18 detto mese, con la quale, rigettata ogni maggiore istanza dell'attore Francesco D'Apollonio, condanna essi Volchera a pagare allo stesso D'Apollonio, vita sua naturale durante, e dal giorno 29 gennaio 1873 in poi, la somma di annue lire settecentotrenta, a titolo di danni derivatigli dal riportato ferimento, e le spese di giudizio da liquidarsi dal giudice avv. Soglia. A tale effetto sono state consegnate copie due autenticate al Pubblico Ministero per la opportuna trasmissione al Ministro degli Affari Esteri, ed altre due copie come sopra sono state affisse alla sede dello stesso tribunale.

Roma, 28 dicembre 1875.

PIETRO REGGIANI usciere
6979 del tribunale civile di Roma.

(1ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

della intiera porzione di casa in via della Purificazione ai civici numeri 69, 70, 71, 72, 73, confinanti De Angelis, detta via, e Merenda, salvi, ecc., e nello stato come è descritta nella perizia giudiziale del cav. Fontana in atti, ecc., gravata del tributo diretto per lire 12 50 per ogni lire 100 del reddito imponibile ridotto a lire 3150, da eseguirsi a carico del signor Enrico Fieschi fu Filippo, contumace, innanzi al tribunale civile di Roma nella fissata udienza del 5 febbraio 1876, sul prezzo di stima peritato in lire 40,698, alle condizioni del capitolato depositato nella cancelleria di detto tribunale, ad istanza del signor Giovanni Mariani, domiciliato elettivamente dal suo procuratore signor avv. Luigi Secreti in via Monte Brianzo n. 10.

Roma, 30 dicembre 1875.

6981 ENRICO MASTRELLI usciere.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.